

Oggetto: Schema di certificazione e accreditamento per la conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 in

materia di Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) redatto ai sensi dell'art.12, comma 1, del DECRETO

LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102.

Introduzione

Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la direttiva UE 2012/27/UE sull'efficienza energetica, definisce gli obblighi relativi alla figura di EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) con esplicita definizione agli art. 8 comma 2, art. 12 commi 1 e 6 lett. b).

Si precisa che le certificazioni richiamate dal D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 s'intendono certificazioni accreditate da ACCREDIA o da un diverso Ente di Accreditamento designato dal proprio stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Nota: le norme di seguito richiamate, dove non è esplicitamente indicato, si intendono nell'edizione vigente.

Contesto Normativo

La figura professionale di "Tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (di seguito "Responsabile" (1)) è stata introdotta per la prima volta dall'art. 22 della Legge 308/1982, successivamante abrogato dalla Legge 10/91 che ha reintrodotto tale figura nell'art. 19. Tale articolo obbliga le organizzazioni operanti nei settori industriale, civile, terziario e trasporti, con consumi di energia primaria superiori a 10.000 TEP per il settore industriale e 1.000 TEP per gli altri settori, a comunicare al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato (MICA) il nominativo del suddetto tecnico.

Il Responsabile ha il compito di individuare le azioni, gli interventi e le procedure per promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, di comunicare i dati energetici richiesti dal MICA.

In seguito, il D. Lgs. 115/08 ha introdotto la figura dell'EGE come un "Soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente".

Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI CEI 11339:2009, che definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione della figura professionale di EGE che deve avere la capacità di coniugare conoscenze nel campo energetico ed ambientale con competenze gestionali, economico-finanziarie e di comunicazione.

La figura dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) è richiamata in più punti, sia della norma UNI CEI 11352:2010 (Società che forniscono servizi energetici [ESCO]), sia della norma UNI CEI 11352:2014 che l'ha sostituita, quale soggetto qualificato che, ove presente nell'organizzazione, è in grado di assicurare la la conformità alla norma relativamente ad alcuni requisiti obbligatori nell'ambito del processo di certificazione delle ESCO.

Parallelamente, la figura del Responsabile (art.19 della legge 10/91), ha visto ampliare progressivamente compiti e competenze con:

- la redazione dell'attestazione di verifica dell'applicazione:
 - dell'art. 28 legge 10/91 per la P.A. (allegato I, comma 15 del D.Lgs.192/05);
 - del comma 25, art. 4 del DPR 59/2009, per gli enti soggetti di cui al comma 1, art. 19 della legge 10/91;
- l'assuzione del ruolo di tecnico di controparte nei Contratti Servizio Energia degli Enti Pubblici sottoposti ad obbligo di nomina dell'Energy Manager (allegato II, punto 4, comma p) del D.Lgs. 115/08);
- la possibilità di accedere autonomamente al meccanismo dei certificati Bianchi da parte dei soggetti obbligati (art. 7 decreto 21/12 del 2007) o non (Art 7, comma 1, lettera e) del decreto 28.12.2012) che nominano un Energy Manager.
- (1) Vedi Comma 1 circolare MISE 18/12/2014

Inoltre, per il Responsabile nominato, si è aggiunto l'obbligo di certificazione, in conformità alla norma UNI CEI 11339 entro due anni dall'entratta in vigore del D.Lgs. 102/14 (art. 12 comma 5) ai fini della partecipazione al meccanismo dei certificati bianchi.

Il D.Lgs. 102/2014 (art. 8, comma 2) ha previsto che, dopo due anni dalla sua entrata in vigore, le diagnosi energetiche devono essere eseguite da soggetti (EGE, ESCO, Auditor Energetici) certificati da organismi accreditati ai sensi del Regolamento comunitario 765/2008.

Il ruolo dell'EGE e della ESCO, con riferimento alle rispettive norme (11339 e 11352), sono richiamati anche:

- nel "DECRETO 7 marzo 2012 Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento";
- nel "Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi.

Lo schema di certificazione e accreditamento sotto riportato, predisposto da Accredia sentito il CTI, viene approvato dal MISE e dal MATTM (art. 12, comma 1, D.Lgs. 102/2014).

Norma e regole di Certificazione

	e di Certificazione
Norma di accredi- tamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
Norma di certifica- zione	UNI CEI 11339:2009
Settori di certificazione	- EGE Civile (che comprende anche il settore terziario e della PA); - EGE Industriale (che comprende anche il settore trasporti) EGE settore civile Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare l'esigenza di confort individuale nei settori civile, terziario e della Pubblica Amministrazione, secondo la norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della UNI-CEI EN 16247, parte 2 (edifici); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici relativamente agli insediamenti urbanistici omogenei (sia civili che industriali) in grado di generare, gestire o controllare una richiesta di energia; 3. nella gestione delle organizzazioni e/o degli edifici dove i consumi energetici dipendono principalmente, anche se non esclusivamente, da: - condizioni climatiche locali; - caratteristiche dell'involucro edilizio; - condizioni ambientali interne di progetto; - caratteristiche ed impostazioni dei Sistemi Tecnici di Edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - attività e processi svolti all'interno dell'edificio; - nella gestione energetica di apparecchiature ed impiantistica, anche complesse, che possono essere utilizzate normalmente anche in strutture civili; 5. nella gestione energetica di flotte aziendali o trasporti (cosi come definiti nella UNI CEI EN 16247-4) quando ricadono nel campo di applicazione di cui al punto 2 e/o 3. EGE settore industriale Le particolari competenze finalizzate prevalentemente a soddisfare le esigenze di processo nei settori industriali e produttivi di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 si concretizzano: 1. nella diagnostica energetica (con esplicito riferimento ai campi di applicazione della norma UNI CEI EN 16247, parte 3 (processi) e parte 4 (trasporti); 2. nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici rie relativamente ad organizzazioni, aziende, insiemi tecnologici, organismi con finalità

Nella Commissione d'esame (1) deve essere presente almeno una persona con competenza tecnica specifica nel settore energia (civile e/o industriale). Il parere di questa/e persona/e è vincolante ai fini del superamento o meno dell'esame. L'OdC dovrà motivare il loro numero in relazione al numero dei candidati. La competenza tecnica di questa persona o gruppo di persone può essere dimostrata tramite: possesso della certificazione accreditata (dal proprio ente o da altri, anche precedentemente all'emissione del presente schema) da almeno due anni come "EGE", in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009 (civile e/o industriale), con esperienza professionale complessiva nel campo della gestione energetica (energy management) di almeno 5 anni, ovvero possesso della qualifica di Grandparent¹. I Commissari nel loro complesso devono inoltre garantire la conoscenza, dimostrata tramite partecipazione a corsi di formazione e/o esperienza professionale e/o partecipazione ad attività normativa e/o a gruppi di lavoro specifici e/o a progettazione/erogazione di corsi, delle Norme pertinenti lo schema:

Criteri di competenza dei Commissari di esame

- UNI CEI 11339;
- UNI CEI 11352;
- UNI CEI EN ISO 50001.

Devono inoltre dimostrare di conoscere la legislazione e la normativa cogente applicabile. In ogni caso l'Organismo di Certificazione (OdC) deve dotarsi di procedure e criteri per la composizione della Commissione d'esame tali da assicurare che la stessa sia composta da commissari che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l'esame previsto dallo schema di certificazione.

La commissione di esame può essere sia interna o esterna all'OdC, in accordo alla Norma ISO/IEC 17024:2012.

Criteri di competenza del Decision Maker

L'OdC deve dotarsi di criteri di qualifica del Decision Maker per assicurarsi che possieda adeguate competenze.

- I criteri dovranno considerare i seguenti elementi minimi: conoscenza dei processi di delibera dell'OdC;
- conoscenza del settore energia (civile e/o industriale);
- conoscenza della Norma UNI CEI 11339.

La figura del GP dovrà essere in grado di comprovare il possesso dei requisiti riportati in almeno uno dei punti seguenti:

Per i primi tre anni di operatività, l'OdC può servirsi di un Grandparent (GP).

aver operato con funzioni di Responsabile per un periodo non inferiore a 8 anni (es.: nomina art. 19 legge 10/91);

aver operato con funzioni di Responsabile per un periodo non inferiore ad anni 5 ed aver acquisito altre esperienze professionali nel campo del Responsabile (anche in qualità di docente universitario per un periodo di almeno 3 anni, o come auditor tecnico/esperto nei sistemi di gestione dell'energia (SGE). Gli anni di esperienza complessiva devono comunque essere al-

aver svolto attività di docenza universitaria in materie fondamentali per la qualificazione formativa del Responsabile per un periodo non inferiore ad anni 8;

aver operato quale responsabile di Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia) per un periodo non inferiore ad anni 5 ed aver effettuato attività di Responsabile, in accordo al punto 3 dell'art 19 della legge n° 10/1991, per un periodo non inferiore ad anni 5. Gli anni di esperienza complessiva devono comunque essere almeno 8;

aver ricoperto ruoli e funzioni significative in istituzioni pubbliche o di tipo associativo operanti in campo energetico per un periodo non inferiore a 8 anni, o aver partecipato con funzioni rilevanti a importanti programmi e progetti in campo energetico, ad attività scientifica, normativa, pubblicistica tecnica e simili, sempre per un periodo non inferiore a 8 anni.

I GP, nel periodo transitorio, potranno ricoprire esclusivamente il ruolo di commissari d'esame, non essendo in possesso di certificazione formale.

L'OdC dovrà predisporre un tariffario e renderlo accessibile al pubblico. Esso dovrà specificare i singoli importi relativi a: prima certificazione (esame titoli + esame scritto e orale); Tariffario verifiche sorveglianze intermedie (esame documentale); rinnovo della certificazione (esame documentale + eventuale esame orale). Il Tariffario deve prevedere i costi per l'emissione dei nuovi certificati a seguito del trasferimento (vedi § successivo) La certificazione ha una durata di cinque anni secondo il seguente schema: Anno Durata della certifi-Sorve-Sorve-Sorve-Sorveglian-Fase Certificazione Rinnovo cazione e modalità glianza glianza glianza za Documentale e di verifica Modalità di Esame Titoli, Docu-Docu-Docu-Documenorale per casi esame scritto e orale mentale mentale specifici (civile mentale tale e/o industriale)

Titoli di studio

Si riporta di seguito una tabella che dettaglia i requisiti minimi (titolo di studio e anni di esperienza) per poter accedere agli esami. Gli anni di esperienza minima fanno riferimento alle due differenti classi di specializzazione: EGE settore industriale ed EGE settore civile.

Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi riconosciuti od equipollenti a quelli italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I titoli di studio sono classificati come segue:

Corso di laurea	Anni di esperienza minimi	
Corso di laurea	EGE Civile	EGE Industriale
LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-	3	4
ARCHITETTURA		
LM-17 FISICA	3	4
LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA	3	3
LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA	4	4
LM-22 INGEGNERIA CHIMICA	3	3
LM-23 INGEGNERIA CIVILE	3	3
LM-24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI	3	3
LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE	4	3
LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA	3	3
LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI	4	4
LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA ED ELETTRONICA	3	3
LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE	3	3
LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE	3	3
LM-32 INGENERIA INFORMATICA	4	4
LM-33 INGEGNERIA MECCANICA	3	3
LM-34 INGEGNERIA NAVALE	3	3
LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO	3	4
LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER	4	4
L'INGEGNERIA		
LM-48 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E	3	4
AMBIENTALE		
LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI	3	4
LM-54 SCIENZE CHIMICHE	3	4
LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	4	4
LM-71 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA	4	3
INDUSTRIALE		
LM-71 SCIENZE E TECONOLOGIE DELLA CHIMICA	4	4
INDUSTRIALE		
LM-75 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL	4	4
TERRITORIO	4	4
L-7 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE	4	4
L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	4	4
L-9 INGEGNERIA INDUSTRIALE	4	4
L-17 SCIENZE DELL'ARCHITETTURA	4	4
L-23 SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA	4	4

Prerequisiti di ammissione all'esame (esame titoli)

L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	4	4
L-30 SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE	4	4
ALTRE LAUREE	5	5
DIPLOMA TECNICO	5	5
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE NON TECNICO	10	10

Fonte DM 270/04

Per laureati in periodi precedenti al recente riordino dei corsi di laurea sono equiparate alle lauree magistrali suddette le lauree quinquennali in ingegneria ed architettura e le lauree quadriennali in fisica e chimica, così come sono equiparate alle lauree triennali suddette i diplomi di laurea triennali in ingegneria, architettura, fisica e chimica.

Per casi di dubbia interpretazione, o anche per titoli stranieri, è compito del candidato presentare idonea documentazione al fine di permettere all'OdC di prendere atto delle relative equipollenze.

Esperienza lavorativa

Il candidato deve poter dimostrare esperienza lavorativa, avendo svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione dell'energia (energy management).

In particolare, si considerano esperienze nel settore dell'energia:

- ruoli tecnici o manageriali presso studi o società di consulenza;
- consulenze come libero professionista;
- redazione di studi di fattibilità;
- progettazione ed erogazione di docenze;
- gestione dei progetti;
- analisi dei rischi di progetto;
- diagnosi energetiche/audit energetico (1)/analisi energetica;
- audit (2) per sistemi di gestione dell'energia;
- analisi ed ottimizzazione dei sistemi energetici;
- conduzione e manutenzione impianti;
- supporto per la definizione e sottoscrizione di contratti di fornitura di energia;
- sviluppo e consulenza per la predisposizione e il mantenimento di sistemi di gestione dell'energia.

Tali esperienze devono essere riferite al settore richiesto (civile e/o industriale).

Nell'ambito di tali competenze, il candidato dovrà dimostrare di aver svolto almeno 7 sui 17 dei compiti previsti al punto 4 della norma 11339:2009, con obbligatori quelli nei punti 1, 4, 6 e 7.

Le suddette competenze dovranno essere documentate da: lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (contratti, lettere di incarico, frontespizi di rapporti e progetti, diagnosi energetiche, fatture, e così via) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività svolte e durata delle attività con i relativi riferimenti.

In particolare, s'intende per esperienza lavorativa:

- <u>nel settore Industriale</u>: attività nei processi e nei sistemi produttivi, distribuzione e produzione di energia, acqua, gas, sistemi di trasporto (ove applicabili);
- <u>nel settore Civile</u>: attività relative ad impianti, sistemi di servizi, infrastrutture, logistica, e commercio nelle applicazioni civili, nell'edilizia pubblica e privata.

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte dell'OdC (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).
- (1) Per il D.Lgs. 102/2014, in questo ambito i due termini sono sinonimi.
- (2) Si intende per "audit" quello previsto nella ISO 19011:2012.

Esame scritto e orale (settori civile e/o industriale)

- primo esame scritto: n° 20 domande chiuse di carattere generale (valide per entrambi i settori [civile e industriale] + 10 domande chiuse per lo specifico settore di certificazione nel tempo massimo di 60 minuti se l'esame è relativo a un solo settore, e ulteriori 20 minuti per il secondo settore, se richiesto.
- <u>secondo esame scritto</u>: n° 1 caso di studio nel tempo massimo di 60 minuti per un settore più n° 1 ulteriore caso di studio e ulteriori 60 minuti per l'eventuale secondo settore;
- <u>esame orale:</u> n° 5 domande aperte per ogni settore (coprendo a campione gli elementi del punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009) con tempo a disposizione minimo di 30 minuti e massimo di 60 minuti per ogni settore (civile e/o industriale).

Uniformità, valutazione e contenuti delle domande

- Devono essere previste griglie di correzione, sia per lo scritto che per l'orale.
- Per le prime prove scritte la commissione di esame deve preparare un numero di domande (chiuse ed aperte) almeno doppio rispetto a quelle presentate all'esame. Successivamente al primo esame di certificazione, il numero delle domande (chiuse ed aperte) deve essere ulteriormente incrementato al fine di ottenere una adeguata rotazione tale da non rischiare di riproporre le stesse domande negli esami successivi. Analoga impostazione dovrà essere attuata per il caso di studio da sottoporre al candidato nelle due prove (scritta e orale). Le domande scritte, il caso di studio e le domande orali che costituiscono l'intero esame, relativo al/ai settori interessati (Civile e/o Industriale), devono riguardare tutte le competenze riportate al punto 5 della norma UNI CEI 11339:2009 che, al loro interno, comprendono i compiti che vanno dal n° 1 al n° 17 del punto 4 della Norma.

Modalità d'esame per la prima certificazione (esame scritto e orale)

Esame multisettoriale (civile e industriale)

L'OdC deve predisporre un regolamento sia per coloro che chiedono la certificazione in uno o entrambi i settori (civile e/o industriale), sia per coloro che, già certificati in un settore, desiderano estendere la certificazione al secondo settore.

Processo di certificazione

L'OdC deve predisporre un documento (procedura/istruzione) ad uso interno nel quale descrive il processo di certificazione. Tale documento, in particolare, deve contenere parametri di valutazione oggettivi e codificati, da utilizzare sia per le prove (scritte e/o orali) sia per la valutazione dei prerequisiti di ammissione all'esame.

Modalità di valutazione per l'ammissibilità agli esami

Solo i candidati che hanno superato l'esame documentale dei prerequisiti possono accedere agli esami.

Superamento dell'esame

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 60% in ognuna delle 3 prove per ogni settore (domande chiuse, caso di studio e orale), rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver superato entrambe le prove scritte. Se il candidato ha superato una sola delle due prove scritte, non è ammesso all'orale però la pro-

va superata rimane valida per un anno, trascorso il quale dovrà ripetere l'esame per intero.

Se il candidato ha superato la prova scritta (domande + caso di studio) ma non quella orale, potrà ripetere la prova orale entro un tempo massimo di un anno. Superato tale termine dovrà ripetere l'esame per intero.

Sorveglianza (esame documentale)

- La verifica documentale può essere effettuata nella sede dell'OdC e riguarderà i seguenti documenti:
- almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato nell'ambito dei compiti richiamati dalla Norma UNI CEI 11339:2009 con rapporto finale/parziale firmato dal cliente/committente; a tal fine potrà essere considerata la somma di più incarichi/attività/contratti ciascuno relativo ad uno o più compiti tra quelli sopra indicati. Il tutto a conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro;
- 2) la dimostrazione tramite titoli (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di partecipazione ad attività di formazione / convegni / docenze / relazioni / gruppo di lavoro normativo o tecnico, durante l'anno, finalizzate al mantenimento delle competenze.
- 3) un'"autodichiarazione" contenente:
 - 3.1. le attività svolte, di cui al punto 1, specifiche nel campo della gestione energetica (energy management) durante l'anno;

3.2. l'elenco completo, di cui al punto 2, dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, relazioni, docenze, inerenti gli argomenti relativi nel settore della gestione dell'energia (energy management); 3.3. l'assenza o la corretta gestione di reclami relativi all'attività certificata; 3.4. l'assenza o la corretta gestione di contenziosi legali in corso relativi all'attività certifica-Nell'"autodichiarazione", fornita dalla persona certificata all'OdC per la verifica documentale, deve essere citata la seguente normativa: ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui siano presenti reclami o contenzioni legali spetta all'OdC valutarne la relativa gestione e decidere in merito al mantenimento, sospensione o revoca della certificazione. L'esito della sorveglianza dipende dalla valutazione della completezza e congruità della documentazione presentata. L'OdC deve definire appositi criteri per l'individuazione dei requisiti per la verifica del mantenimento delle competenze di cui al punto 2. L'OdC deve prevedere il rinnovo della certificazione applicando le stesse modalità previste per la sorveglianza con le seguenti integrazioni: evidenze relative alle competenze richieste dal punto 5 della Norma UNI CEI 11339:2009, con la dimostrazione che tra esse sono incluse quelle indicate nei punti 1, 4, 6 (1) e 7 del punto 4 della stessa Norma. Inoltre, nel caso in cui l'iter di mantenimento della certificazione, durante i 5 anni di certificazione, abbia presentato delle carenze oggettive, come ad esempio: l'elenco delle attività svolte, specifiche nel campo della gestione energetica, riporti attività Rinnovo (esame dubbie o poco significative; documentale ed la non chiara evidenza del mantenimento delle competenze; eventuale orale) - la presenza di reclami gestiti non correttamente relativi all'attività certificata; la presenza di uno o più contenziosi legali in corso relativi all'attività certificata per aspetti tecnici; la persona certificata dovrà sostenere nuovamente il solo esame orale seguendo i criteri adottati per la prova orale di prima certificazione. La certificazione di rinnovo potrà esser rilasciata solo dopo conferma del lavoro continuo e soddisfacente con relativa registrazione dell'esperienza di lavoro. (1) Si considera equivalente l'effettuazione di una "Diagnosi energetica" con l'effettuazione di una "Analisi energetica" di cui al punto 4.4.3 del ISO 50001:2011. Deve riportare i seguenti riferimenti: nome persona certificata e relativo codice fiscale; nome OdC; la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11339:2009); Certificato la seguente dicitura: Schema di certificazione elaborato secondo l'art 12 comma 1 del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che si basa sul presente documento il/i settore/i di riferimento (civile e/o industriale). data certificazione e scadenza. Il trasferimento di un certificato rilasciato ad una persona fisica, può essere perfezionato in qualsiasi momento (sorveglianza o rinnovo) presentando all'OdC subentrante una richiesta allegando Trasferimento il certificato in corso di validità, e sostenendo il solo esame orale con la metodologia richiamata del certificato nel presente schema di certificazione. Il certificato emesso si deve considerare come un nuovo certificato (della durata di 5 anni). La presente circolare si applica dalla data indicata nel dispositivo di approvazione da parte del **Applicazione** MISE e del MATTM. Le persone già certificate sotto accreditamento, in conformità alla norma UNI CEI 11339:2009, prima della pubblicazione di questo schema, possono fare domanda agli OdC accreditati nel presente schema per estendere la certificazione ai nuovi requisiti applicabili (punto 1, art. 12 del D. Lgs. 102/2014). In questo caso, è responsabilità degli OdC valutare come gestire l'estensione (es: esame documentale, esame orale, esame scritto...), in base alle differenze tra questo schema di certificazione e quello adottato in precedenza. Delle decisioni prese l'OdC dovrà mantenere l'evidenza. Transitorio Accredia il 18 luglio 2016 ritirerà gli accreditamenti già concessi sulla base degli schemi proprietari sviluppati dai singoli OdC prima della pubblicazione di questo schema. Dal 18 luglio 2016 i certificati già rilasciati sotto accreditamento prima della pubblicazione di questo schema perderanno la loro validità (non potranno quindi riportare il logo Accredia). Le certificazioni, che non dovessero essere estese ai nuovi requisiti definiti in questo schema, perderanno l'accreditamento a partire dal 18 luglio 2016.

1) Processo di Accreditamento

Attività degli enti di accreditamento

Gli Organismi di accreditamento, nei certificati di accreditamento che rilasciano in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012, devono riportare in maniera esplicita:

- la norma di certificazione applicabile (UNI CEI 11339:2009);
- il riferimento al presente documento;
- il riferimento al D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102.

Gli Organismi di accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. EU 765/2008, e firmatari degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA-2/13 M: 2012 "EA Cross Border Accreditation Policy and Procedure for Cross Border Cooperation beetween EA Members"², dovranno svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione di ACCREDIA, come già stabilito dalle regole di accreditamento "cross frontiers".

Saranno ritenute valide, ai fini del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, solo certificazioni accreditate in base al Reg. EU 765/2008 che riportino nel certificato le diciture di cui sopra.

² 3.5 Furthermore, when a national accreditation body accredits a conformity assessment body in its own country for a foreign national regulation, the accrediting national accreditation body shall ask for assessment support from the national accreditation body of the country issuing the regulation in order to make sure that it